

NOTA INFORMATIVA EX ART. 15 SFTR

Informativa ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

VERSIONE 03 APRILE 2021



CC&G

A EURONEXT COMPANY

1.1 Premessa

La presente nota informativa ha la finalità di fornire una sintesi riguardo al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 15 del Regolamento europeo N. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo in relazione agli strumenti finanziari corrisposti dai partecipanti di Cassa di Compensazione e Garanzia ("CC&G") a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della CCP (il "Regolamento SFT"). La presente informativa non è, e non dovrebbe essere, presa come riferimento per consulenze di tipo legale, finanziario, fiscale, contabile o di altra natura.

1.2 Regolamento europeo N. 2015/2365

Il Regolamento SFT ha l'obiettivo di accrescere la trasparenza con riferimento alla conclusione di operazioni di finanziamento tramite titoli quali, a titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli, di vendita con patto di riacquisto o di finanziamento con margini. Tale regolamento prevede obblighi di segnalazione in capo alle controparti delle operazioni ad un repertorio di dati sulle negoziazioni nonché specifiche disposizioni in materia di trasparenza in caso di riutilizzo di strumenti finanziari.

Con particolare riferimento al riutilizzo di strumenti finanziari, l'articolo 15 del Regolamento SFT subordina la conclusione di operazioni che includano il riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia finanziaria, ossia, concluso nella forma di contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà o un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, alle condizioni di seguito indicate:

1. la preventiva informativa per iscritto a carico della controparte ricevente alla controparte fornitrice dei rischi e delle conseguenze inerenti:
 - i) al riutilizzo di una garanzia fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale ex articolo 5 della direttiva 2002/47/CE; o
 - ii) alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

La suddetta informativa dovrebbe almeno includere l'illustrazione dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente;

2. il preventivo consenso per iscritto comprovato da una firma, della controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale o l'accettazione espressa di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

L'articolo 15 del Regolamento SFT si applica a decorrere dal 13 luglio 2016, anche in relazione ai contratti di garanzia reale esistenti in tale data.

1.3 Informativa ai sensi dell'articolo 15 Regolamento SFT

Di seguito si fornisce una sintesi con riferimento al soddisfacimento dei requisiti previsti dall'articolo 15 del Regolamento SFT in relazione agli strumenti finanziari corrisposti dai partecipanti di CC&G a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della CCP.

CC&G assume il ruolo di controparte centrale nei confronti dei Partecipanti Generali e Partecipanti Individuali (i "Partecipanti Diretti") al sistema. I Partecipanti Diretti sono tenuti ad adempiere nei confronti di CC&G alle obbligazioni, incluso il pagamento dei margini, derivanti sia da operazioni effettuate per proprio conto, sia da operazioni effettuate per conto dei propri committenti, sia, nel caso dei Partecipanti Generali, da operazioni effettuate dai propri Partecipanti Indiretti. A tale riguardo, i Partecipanti Diretti a CC&G effettuano i versamenti al sistema a titolo di margine o di contributi al *default fund*, a norma degli articoli 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (il "Regolamento EMIR").

I rapporti tra CC&G ed i Partecipanti Diretti inerenti alla prestazione del servizio di controparte centrale sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da CC&G ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali condizioni generali, che sono rappresentate dal Regolamento di CC&G, dalle relative Istruzioni ed Allegati e dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi che i Partecipanti accettano sottoscrivendo la richiesta dei servizi, si intendono conosciute ed accettate per iscritto dai Partecipanti Diretti.

Gli strumenti finanziari trasferiti dai Partecipanti Diretti a CC&G a titolo di margine, a norma degli articoli 41 e 42 del Regolamento EMIR sono trasferiti alla controparte centrale sotto forma di contratto di trasferimento di proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004

n. 170. A tal riguardo, il Regolamento di CC&G dispone che *"tutte le somme e gli Strumenti Finanziari versati dai Partecipanti, o comunque nella disponibilità di CC&G a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso CC&G anche se temporaneamente eccedenti i Margini e i versamenti ai Default Fund richiesti, sono trasferiti in proprietà a CC&G ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170"* (cfr. Articolo A.1.1.5 del Regolamento di CC&G).

In relazione alle garanzie finanziarie acquisite dalla controparte centrale, si rileva che l'articolo 70 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (il "TUF") accorda una specifica protezione alle prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione, in armonia con quanto prescritto dal Regolamento EMIR. L'articolo 70 TUF prevede, infatti, che *"i margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore*

dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012”.

Il contratto di trasferimento di proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, disciplinato dagli articoli 5 e 6 del D.lgs. n. 170/2004 che ha recepito la Direttiva 2002/47/CE, prevede che tali contratti abbiano effetto in conformità ai termini da essi stabiliti. Il contratto di trasferimento di proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia prevede che il datore della garanzia finanziaria trasferisca la piena proprietà della stessa al beneficiario di quest’ultima attribuendo allo stesso il potere di disporre delle attività finanziarie, fermo restando l’obbligo del beneficiario di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell’obbligazione finanziaria garantita.

Il suddetto potere di disposizione attribuito in favore della controparte ricevente include, a titolo esemplificativo, la facoltà di utilizzare tali strumenti finanziari nell’ambito di operazioni con la banca centrale finalizzate all’ottenimento di liquidità nell’ambito delle procedure disciplinate dall’Eurosistema. Si segnala, in proposito, che attualmente CC&G non si avvale della facoltà di disposizione degli strumenti finanziari, i quali rimangono depositati presso i conti titoli intrattenuti da CC&G presso il Servizio di Gestione Accentrata (come definito dal Regolamento di CC&G) in conformità all’articolo 47 del Regolamento EMIR.

A tal proposito, di seguito si fornisce un’informativa in relazione ai rischi e alle conseguenze generali che può comportare la conclusione di un contratto di trasferimento di proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia.

1.4 Informativa sui rischi e sulle conseguenze a carico della controparte fornitrice nell’ambito di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà

Con riferimento agli strumenti finanziari costituiti dai Partecipanti a CC&G a titolo di margine ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, si richiama l’attenzione sui seguenti rischi e conseguenze a carico della controparte fornitrice (illustrati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- iii) i diritti della controparte fornitrice, ivi inclusi i diritti proprietari, in relazione a tali strumenti finanziari saranno sostituiti da un’obbligazione contrattuale per

la consegna di strumenti finanziari equivalenti soggetti alle condizioni del relativo contratto di garanzia finanziaria;

- iv) gli strumenti finanziari della controparte fornitrice saranno detenuti attraverso i conti titoli intrattenuti da CC&G presso il Servizio di Gestione Accentrata come definito nel Regolamento di CC&G (come illustrato nella sezione denominata *Tenuta dei conti nell'ambito del sistema di gestione accentrata ed insolvenza della società di gestione accentrata*);
- v) in caso di insolvenza o di inadempimento da parte di CC&G si applicheranno le disposizioni del Regolamento di CC&G (come specificate di seguito nella sezione *Insolvenza o inadempimento di CC&G*);
- vi) per effetto del trasferimento degli strumenti finanziari ai sensi di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà non potrà essere esercitato il diritto di voto, consenso o diritto simile connessi agli strumenti finanziari da parte della controparte fornitrice fino al momento della restituzione degli strumenti finanziari alla scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita;
- vii) CC&G non sarà tenuta a fornire alcun obbligo informativo in merito ad eventi o azioni aziendali (*c.d. corporate actions*) in relazione a tali strumenti finanziari;
- viii) la controparte fornitrice della garanzia non avrà diritto a percepire dividendi, coupon o altro pagamento, interesse o diritto dovuti in relazione a tali strumenti finanziari fino al momento della restituzione degli strumenti finanziari alla scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita;
- ix) l'attribuzione di una garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà può comportare conseguenze fiscali diverse da quelle altrimenti applicabili in relazione alla detenzione da parte della controparte fornitrice o di CC&G per conto della controparte fornitrice di tali strumenti finanziari; e
- x) qualora la controparte fornitrice abbia diritto a riscuotere un pagamento prodotto (*manufactured payment*), il trattamento fiscale applicato potrà differire da quello applicabile in riferimento al dividendo, coupon o altro pagamento originale in relazione a tali strumenti finanziari.

1.5 Inadempimento o insolvenza di CC&G

Il Regolamento di CC&G disciplina altresì le conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento da parte della controparte centrale nei confronti dei partecipanti al sistema. In particolare, il Regolamento di CC&G considera la controparte centrale inadempiente nelle due seguenti fattispecie: (a) in caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte di CC&G dell'obbligo di effettuare un pagamento o una consegna nei confronti di un Partecipante Diretto relativo a una qualsiasi Posizione Contrattuale, laddove tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 giorni dalla data in cui l'obbligo di pagamento o di consegna è divenuto esigibile; o (b) in caso e nel momento in

cui CC&G divenga soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del T.U.F.

Si ricorda, infatti, che l'art. 69-*bis* del TUF rinvia, con riferimento alle procedure di crisi delle controparti centrali all'applicazione dell'articolo 83 del TUF, che con riferimento all'ipotesi di insolvenza delle controparti centrali estende la disciplina della liquidazione coatta amministrativa applicabile agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 80 e ss. del d.lgs. 1993, n. 385 (il "TUB").

Il Regolamento di CC&G prevede che laddove si verifichi una delle sopra indicate ipotesi di inadempimento da parte di CC&G, a partire dalla Data di *Close-Out*, il Partecipante Diretto non inadempiente determini l'Importo di *Close-Out*, calcolando: (a) la perdita totale o il guadagno totale rispetto alle Posizioni Contrattuali; ed (b) il valore di qualsiasi altro importo in ogni caso dovuto a CC&G o da CC&G sia esso futuro, determinato o non determinato. Il calcolo di cui alle lettere dovrà essere effettuato separatamente con riferimento a: (i) il conto "proprio"; (ii) ciascun conto "terzi omnibus"; e (iii) ciascun conto "terzi segregato", ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 del Regolamento di CC&G. In relazione alle conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento da parte di CC&G con riferimento ai margini costituiti presso CC&G, il Regolamento di CC&G prevede che il Partecipante Diretto non inadempiente determini il valore dei margini che, alla Data di *Close-Out*, CC&G è tenuta restituire allo stesso Partecipante Diretto in conformità al Regolamento di CC&G (cfr. articolo B.6.2.2-ter del Regolamento di CC&G).

1.6 Livelli di protezione associati ai vari livelli di segregazione delle posizioni e delle garanzie depositate presso i conti aperti presso CC&G

In conformità all'articolo 39 del Regolamento EMIR e come illustrato nel documento pubblicato da CC&G nel 2014 denominato "*Livelli di protezione associati ai vari livelli di segregazione*", CC&G consente ai Partecipanti Diretti di registrare le posizioni e le garanzie nei seguenti conti segregati aperti presso la controparte centrale:

- i) un conto "proprio" dedicato alla registrazione di posizioni e garanzie del conto di proprietà dello stesso Partecipante Diretto. La registrazione delle posizioni e delle garanzie nel conto Proprio del Partecipante Diretto consente, in qualsiasi momento e senza indugio, di distinguere tali posizioni e garanzie sia da quelle registrate nei conti Terzi (omnibus e segregati) del Partecipante Diretto medesimo, sia da quelle registrate nei conti degli altri Partecipanti Diretti, sia da quelle di CC&G.
- ii) conti "terzi omnibus" dedicati alla registrazione di posizioni e garanzie dei committenti e/o dei Partecipanti Indiretti. In maggior dettaglio:

- un conto omnibus (conto "MOA"), automaticamente aperto da CC&G al momento dell'adesione del Partecipante Diretto;
- conti omnibus addizionali (conti "AOA"), apribili su richiesta del Partecipante Diretto e dedicati alla registrazione segregata di posizioni e garanzie di gruppi di committenti e/o Partecipanti Indiretti.

La registrazione delle posizioni e delle garanzie in un conto MOA o AOA del

Partecipante Diretto consente, in qualsiasi momento e senza indugio, di distinguere tali posizioni e garanzie sia da quelle registrate nel conto "proprio" e negli altri conti AOA e ISA del Partecipante Diretto stesso, sia da quelle registrate nei conti degli altri Partecipanti Diretti, sia da quelle di CC&G.

- iii) iii. conti individualmente segregati (conti "ISA") che possono essere aperti su richiesta del Partecipante Diretto e dedicati alla registrazione di posizioni e garanzie di committenti o Partecipanti Indiretti che abbiano optato per la segregazione individuale. La registrazione delle posizioni e delle garanzie di un Cliente in un conto ISA consente, in qualsiasi momento e senza indugio, di distinguere tali posizioni e garanzie sia da quelle del relativo Partecipante Diretto, sia da quelle di altri clienti del medesimo Partecipante Diretto, sia da quelle registrate nei conti degli altri Partecipanti Diretti, sia da quelle di CC&G.

1.7 Tenuta dei conti nell'ambito del sistema di gestione accentrata ed insolvenza della società di gestione accentrata

Ai sensi dell'articolo B.4.3.1 del Regolamento di CC&G ed in conformità all'articolo 47 del Regolamento EMIR la costituzione e la restituzione dei margini in strumenti finanziari tra CC&G e i Partecipanti Diretti sono effettuate attraverso i conti titoli intrattenuti da CC&G presso il servizio di gestione accentrata gestito da una società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 80 TUF o da un soggetto estero con i quali CC&G ha stabilito accordi contrattuali per l'accentramento degli strumenti finanziari. I suddetti conti titoli vengono sotto-rubricati a nome del Partecipante Diretto ed eventualmente sottorubricati a nome del Cliente o del partecipante indiretto (cfr. art. B.3.3.5 delle Istruzioni al Regolamento di CC&G) e gli strumenti finanziari ivi depositati sono detenuti da Monte Titoli in regime di deposito regolare, posto che la titolarità degli stessi rimane in capo a CC&G.

In conformità alle disposizioni del TUF in materia di tenuta dei conti nell'ambito del servizio di gestione accentrata e del Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali di Monte Titoli, a nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. L'intermediario registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza

nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. Effettuata la registrazione, il titolare del conto, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi (cfr. Titolo III, Parte II del TUF).

Inoltre, l'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 909/2014 ("CSDR") prevede che per ciascun sistema di regolamento titoli che gestiscono, i depositari centrali di titoli (CSD) tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e senza ritardi, di segregare, nei conti presso i CSD stessi, i titoli di un partecipante da quelli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività. In particolare, i CSD tengono registri e una contabilità che consentano: (i) a ciascun partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti; (ii) a ciascun partecipante di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante (segregazione omnibus); e (iii) ad un partecipante di segregare i titoli di ciascun cliente del partecipante, se e secondo quanto richiesto dal partecipante stesso (segregazione per singolo cliente).

Con riferimento all'ipotesi di insolvenza delle società di gestione accentrata, l'articolo 83 del TUF disciplina le fattispecie di crisi delle società di gestione accentrata, prevedendo che nel caso sia dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze disponga con decreto la liquidazione coatta amministrativa della società con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e dagli articoli 85 a 94 del TUB, in quanto compatibili.

Riguardo al regime applicabile agli strumenti finanziari depositati presso la società di gestione accentrata in caso di apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della stessa, l'art. 91 del TUB, in materia di restituzione e di riparti, prevede, in particolare che:

- i. i commissari procedano alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare e alla ripartizione dell'attivo liquidato;
- ii. laddove risulti rispettata la separazione del patrimonio della società di gestione da quello dei partecipanti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti partecipanti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni di cui al punto i) che precede in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei partecipanti è stato ammesso alla sezione separata del stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari

di pertinenza dei partecipanti e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione;

- iii. laddove invece non risulti rispettata la separazione del patrimonio della società di gestione da quello dei partecipanti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, i partecipanti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero.

CONTATTI

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Risk Management

ccg-rm.group@euronext.com

www.ccg.it

Disclaimer

La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come sollecitazione all'investimento. Questa pubblicazione viene fornita nello stato in cui si trovano ("as is") senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata adoperata tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare l'esattezza del contenuto, CC&G non ne garantisce l'accuratezza, né la completezza. CC&G non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo di tali informazioni, dalla fiducia accordata a quanto contenuto in questa pubblicazione o da condotte fondate su tale pubblicazione o sul contenuto della medesima. Nessuna informazione contenuta o citata nella presente pubblicazione costituisce o potrà costituire il fondamento di un contratto. I diritti e obblighi connessi ai servizi erogati da CC&G dipenderanno esclusivamente dalle regole stabilite dalla Società. Tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi relativi o connessi a questa pubblicazione spettano ad CC&G. Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma, le attività di redistribuzione e di riproduzione di questa pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta di CC&G. CC&G declina ogni obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute in tale pubblicazione. L'uso non autorizzato dei marchi e diritti di proprietà intellettuale di pertinenza di CC&G e delle altre Società appartenenti al Gruppo Euronext è strettamente proibito e potrebbe violare la tutela legale sui marchi, sul copyright e/o altre leggi applicabili.



ccg.it